



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
REGGIO CALABRIA

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prot. nr. 522/2024

Al Sig. Questore di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Calabria

*Al Sig. Comandante del Reparto Anticrimine
ROS dei Carabinieri di Reggio Calabria*

*Al Sig. Direttore della DIA
Centro Operativo di Reggio Calabria*

Sig. Comandante della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria

Al Sig. Comandante della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria

*Ai Sig.ri Responsabili delle Aliquote Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza
della Sezione di Polizia Giudiziaria – SEDE*

e, per quanto di competenza.

*ai Sig.ri Procuratori della Repubblica Aggiunti
ai Sig.ri Sostituti Procuratori della Repubblica
SEDE*

Oggetto: linee guida per la polizia giudiziaria in materia di indagini relative ai reati contro la persona classificabili come reati di “codice rosso”.

SOMMARIO

1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA E LA LORO FINALITÀ
2. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
 - 2.1. COMPLETEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO TRASMESSA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
 - 2.2. ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATI IN CUI È PERSONA OFFESA UN SOGGETTO MAGGIORENNE
 - 2.3. ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATI IN CUI È PERSONA OFFESA UN SOGGETTO MINORENNE O UN SOGGETTO PARTICOLARMENTE VULNERABILE
 - 2.4. ULTERIORI MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
3. L'IMMEDIATA E PRELIMINARE ATTIVITÀ DI RISCONTRO DELLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA
4. ULTERIORI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
 - 4.1. L'ESCUSSIONE DI PERSONE INFORMATE SUI FATTI
 - 4.2. INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL REATO
5. LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'INDAGINE
6. LE MISURE PRECAUTELARI
 - 6.1 L'ARRESTO IN FLAGRANZA
 - 6.2 L'ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA
 - 6.3 L'ALLONTANAMENTO URGENTE DALLA CASA FAMILIARE

3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA E LA LORO FINALITÀ

Il presente documento intende fornire direttive e indicazioni alle varie Autorità di Polizia Giudiziaria in materia di indagini preliminari (ma anche suppletive o integrative) relative ai reati contro le c.d. “fasce deboli”, valorizzando le buone prassi sviluppatesi in applicazioni degli istituti e strumenti operativi introdotti dalla legge n. 69/2019, ed evidenziando le novità introdotte dal decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”).

Le indicazioni di seguito riportate vanno lette unitamente alle più generali indicazioni dettate dalla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione del 3 maggio 2023, con particolare riferimento alla necessità di adottare “*un approccio investigativo ad ampio spettro*” che consenta la raccolta di plurimi elementi di prova in grado di abbattere il rischio derivante da ricostruzioni lacunose, parziali o incomplete.

Tanto premesso, va evidenziato che le presenti linee guida trovano applicazione in relazione nell'ambito delle indagini relative alle fattispecie di reato di seguito indicate (menzionate nel corpo degli artt. 347 co. 3 e 362 co. 1-ter c.p.p.):

- art. 572 cod. pen.
- art. 582 (in presenza delle aggravanti di cui agli art. 577 co. 1 n. 1) e co. 2 c.p. e 576 co. 1 n. 2), 5), 5.1) c.p.)
- art. 583-quinquies cod. pen.

- art. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies cod. pen.
- art. 612-bis cod. pen.
- art. 612-ter cod. pen..

Le indicazioni fornite vanno intese quali direttive d'indagine di ordine generale, a cui potranno accompagnarsi precisazioni o aggiunte nell'ambito del singolo procedimento penale, alle quali la Polizia Giudiziaria è chiamata ad attenersi in relazione alla peculiarità delle singole vicende oggetto di investigazione.

Le presenti linee guida trovano applicazione, altresì, nell'ambito dei procedimenti iscritti per fatti e condotte da considerare "spia" di situazioni più gravi, non emergenti, nell'immediato, dalla denuncia o dal primo intervento di polizia giudiziaria, che il Pubblico Ministero di turno codice rosso, indicherà nel corso del primo contatto telefonico con la polizia giudiziaria o nella successiva delega d'indagine, come fattispecie da trattare secondo le procedure e le tempistiche tipiche dei reati "codice rosso".

Deve precisarsi ancora, in via preliminare, che nel momento in cui la Polizia Giudiziaria abbia acquisito notizia della commissione di uno dei reati indicati dall'art. 347 co. 3 c.p.p., previa informazione telefonica al P.M. di turno reperibilità (che provvederà immediatamente ad informare il collega di turno "codice rosso"), sarà tenuta a svolgere le attività che verranno di seguito indicate, provvedendo alla immediata trasmissione degli atti d'indagine compiuti, con l'indicazione nella C.N.R. della dicitura "codice rosso".

Nel caso in cui siano necessari alcuni giorni per provvedere al compimento degli atti d'indagine necessari, come di seguito indicati, la polizia giudiziaria provvederà a trasmettere immediatamente la denuncia/querela sporta dalla persona offesa e/o le eventuali sommarie informazioni rese dalla stessa, così da consentire al Pubblico Ministero di compiere tempestivamente le valutazioni di propria competenza, riservando l'invio del relativo seguito d'indagine in cui saranno riportate le attività svolte d'iniziativa, in conformità alle presenti direttive, o, *medio tempore*, delegate dal P.M. titolare.

Nelle ipotesi in cui la persona offesa di uno dei reati suindicati sia minorenne, la Polizia Giudiziaria informerà immediatamente il Pubblico Ministero di turno esterno, allo scopo di consentire la tempestiva assunzione da parte di questo Ufficio della direzione delle indagini preliminari (previa interlocuzione tra P.M di turno esterno e P.M. di turno codice rosso).

Appare opportuno precisare che l'azione della Polizia Giudiziaria nello svolgimento dell'attività investigativa sarà caratterizzata dal rispetto dei principi di completezza e tempestività, i quali saranno declinati congiuntamente, atteso che risultano entrambi funzionali a garantire la piena efficacia degli strumenti di tutela della persona offesa dal reato e l'accertamento del fatto delittuoso.

Con riferimento al parametro della completezza, si intende richiamare l'attenzione degli operatori sulla necessità di trasmettere la notizia di reato agli Uffici della Procura della Repubblica accompagnata da tutti quei preliminari accertamenti che possano consentire al magistrato titolare del procedimento penale di avere chiara contezza dei fatti occorsi e degli elementi acquisiti a sostegno e riscontro della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, così da poter far valutare la sussistenza dell'ipotesi criminosa, la sua gravità ed attualità.

Valutazioni alle quali si legano quelle relative alla necessità di adottare una misura cautelare volta a interrompere la condotta criminosa e tutelare la persona offesa.

Un'informativa di reato lacunosa obbligherebbe, di contro, il Pubblico Ministero a predisporre una delega di indagine a cui conseguirebbe una dilazione dei tempi di intervento, foriera di pericolose ricadute in termini di reiterazione del reato.

La natura abituale dei reati oggetto della presente direttiva comporta, invero, una costante reiterazione, laddove non interrotte, delle singole condotte che integrano la fattispecie astratta con conseguente ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Tale connotazione ontologica delle fattispecie impone che, presentata la denuncia, l'azione di riscontro degli investigatori sia improntata ad assoluta celerità.

Non si deve dimenticare, peraltro, che una informativa completa consente anche di evitare il fenomeno della c.d. "*vittimizzazione secondaria*", generato dal moltiplicarsi delle escussioni della persona offesa a cui consegue la necessità di rivivere, mediante la narrazione delle sofferenze patite in occasione della realizzazione delle condotte criminose, i medesimi fatti oggetto di denuncia.

Da quanto detto finora emerge chiaramente come le due esigenze, di tempestività e completezza dell'attività investigativa, non possano e non debbano essere declinati in modo atomistico e disgiunto: una notizia di reato trasmessa con tutti gli opportuni accertamenti ma dopo molto tempo dal deposito della denuncia ha quale conseguenza quella di esporre la persona offesa alla pericolosa reiterazione della condotta criminosa e, spesso, ad un incremento della relativa gravità. Analogamente, una comunicazione di reato trasmessa in assenza di tutti i necessari accertamenti impedirà al magistrato di procedere alle valutazioni di sua competenza, con conseguente necessità di una delega di indagine e ritardo nell'intervento cautelare.

Pertanto, al fine di permettere la tempestiva adozione di provvedimenti volti a interrompere la reiterazione di ulteriori condotte delittuose e, dunque, tutelare le vittime dei reati in questione, nonché al fine consentire al Pubblico Ministero di rispettare i termini relativi alla durata della fase investigativa introdotti dalla legge n.103/2017, è necessario che le notizie di reato siano dotate degli elementi utili a permettere iscrizioni complete ed a ridurre il più possibile il ricorso alla delega d'indagine.

Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dalle modifiche legislative introdotte dalla l. 69/2019 e dalla l. 168/2023, le quali hanno inteso porre all'attenzione di tutti gli operatori del settore la necessità di celerità nello svolgimento delle indagini che riguardano i reati oggetto delle presenti linee guida. Sul punto, si osserva che, sebbene l'art. 2, comma 1ter, prescriva al Pubblico Ministero di procedere ad assumere sommarie informazioni da parte della persona offesa entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, si ritiene che a tale previsione non corrisponda, né consegua, un divieto di delegare l'assunzione dell'atto istruttorio richiesto. Appare evidente, infatti, che la predetta disposizione non abbia introdotto alcuna eccezione alla regola generale di cui all'art. 370 c.p.p. che attribuisce al Pubblico Ministero il potere di delegare tutti gli atti indagine che debba compiere, salvo che nelle ipotesi espressamente indicate.

In ogni caso è, però, necessario trasmettere la notizia di reato immediatamente (eventualmente riservando i necessari approfondimenti di propria iniziativa) onde consentire le tempestive valutazioni del Pubblico Ministero, anche in ragione della previsione di escussione della persona offesa appena richiamata.

2. L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

2.1 COMPLETEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO TRASMESSA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In ragione di quanto detto sopra, è necessario che in occasione della presentazione della denuncia/querela orale o scritta alla polizia giudiziaria, quest'ultima provveda immediatamente (cfr. art. 347 comma 3 c.p.p.) a trasmettere o comunicare la relativa notizia di reato agli Uffici della Procura della Repubblica, così da consentire una rapida iscrizione della *notitia criminis* e le conseguenti valutazioni ex art. 362, comma 1 ter, c.p.p. . Contemporaneamente, la polizia giudiziaria procedente provvederà autonomamente a porre in essere nel più breve tempo possibile l'attività investigativa che

si indicherà nel prosieguo e secondo le modalità di seguito prescritte, ricevendo nelle more la relativa delega di indagini da parte del magistrato titolare del procedimento penale.

I magistrati assegnati al III Gruppo Specializzato avranno il compito di ricevere e valutare con celerità le informative trasmesse tempestivamente dalla polizia giudiziaria, procedendo alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla emissione di delega di indagine entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, contestualmente svolgendo ogni valutazione necessaria ai sensi dell'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.

Va evidenziato, anche in questa sede, che la riforma operata dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 150/2022 ha interessato, sotto diversi profili, i reati oggetto delle presenti linee guida.

In particolare, per quanto qui rileva, si evidenziano, da un lato, le modifiche all'art. 335 c.p.p., che individua i presupposti sulla base dei quali il Pubblico Ministero è obbligato ad iscrivere un fatto di reato ed il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito e, dall'altro, le nuove modalità di documentazione dell'attività d'indagine condotta dalla polizia giudiziaria.

Con riferimento al primo profilo, la norma di cui all'art. 335 c.p.p., nella formulazione oggi vigente, individua in maniera più puntuale i presupposti in presenza dei quali il Pubblico Ministero deve procedere ad iscrizione della notizia di reato e del nominativo della persona sottoposta ad indagini.

Affinché il Pubblico Ministero possa assolvere a tale compito è necessario che la Polizia Giudiziaria garantisca un più elevato standard di completezza nella redazione degli atti di sua competenza.

Appare utile richiamare quanto oggi previsto dall'art. 335 c.p.p. al fine di consentire alla polizia giudiziaria di individuare i parametri che, ove noti, consentono di fornire al P.M. una notizia di reato dettagliata e passibile di immediata iscrizione.

Il primo comma della norma in esame impone al Pubblico Ministero di procedere alla iscrizione del reato a fronte della «rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice».

Il comma 1-bis della medesima disposizione prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di procedere all'iscrizione del nome della persona a cui il reato è attribuito, solo quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

Il legislatore, quindi, pur senza richiedere alcun requisito di gravità del quadro indiziario, ha previsto che l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di un soggetto sia legittimata solo in presenza di elementi plurimi, allo scopo di impedire iscrizioni affrettate del soggetto che sia raggiunto solo da meri sospetti o da elementi insufficienti, in quanto isolati, astratti o generici.

Tale requisito, nel caso dei reati in esame, deve, già dal momento dell'iscrizione, porsi a raffronto con le direttrici date dalla giurisprudenza di legittimità circa la valenza da riconoscere alle dichiarazioni della persona offesa ai fini probatori. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 41461 del 19/07/2012) ha sancito il principio, mai smentito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di reati di maltrattamenti e atti persecutori, le dichiarazioni della persona offesa *«possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone»*.

Ebbene, si ritiene che già in sede di acquisizione della notizia di reato debbano tenersi in considerazione i due criteri di valutazione che l'Autorità giudiziaria dovrà poi utilizzare nelle

valutazioni del quadro probatorio. Al fine di consentire l'iscrizione a carico di un soggetto individuato di uno dei reati tra quelli oggetto del presente documento sarà necessario che le dichiarazioni acquisite dalla persona offesa, in sede di querela e poi di escussione, si riferiscano a fatti precisi, descritti in modo puntuale e tali da superare già in quella fase un primo vaglio di attendibilità intrinseca, così da soddisfare il requisito richiesto dall'art. 335 c.p.p. relativo alla sussistenza di plurimi elementi a carico di un soggetto e relativi a un fatto di reato (che in questi casi avrà ad oggetto plurime condotte realizzate in un certo arco temporale) determinato e verosimile.

È agevole comprendere come gli elementi forniti dalla persona offesa rappresentino i componenti principali del quadro probatorio, motivo per cui dovrà sempre essere assicurato dalla polizia giudiziaria procedente un grado di dettaglio e accuratezza nella raccolta e documentazione delle informazioni fornite dalla persona offesa che dovrà essere tanto più dettagliato quanto minori siano gli elementi a riscontro del narrato della persona offesa. La necessità di acquisire elementi a supporto delle dichiarazioni della persona offesa non contrasta con quanto appena detto, ma tiene conto di un dato fattuale purtroppo di frequente verifica nei procedimenti in esame, ovvero quello dei ripensamenti che spesso manifestano le persone offese, legate comunque da vincoli affettivi alle persone nei confronti delle quali hanno sporto querela, con successive remissioni di querela, ritrattazioni o tentativi di sminuire la gravità dei fatti ascritti all'indagato/imputato, una volta risentite già in fase d'indagine o in dibattimento. La frequenza con cui tale fenomeno, fisiologico rispetto a reati che si sviluppano in contesti familiari o comunque di relazioni sentimentali, si manifesta, impone agli inquirenti di costruire accuratamente un quadro probatorio che, arricchendosi di elementi di fonti di prova diversi ed ulteriori rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, risulti potenzialmente in grado di resistere anche a fronte di eventuali ripensamenti della stessa. Ciò è tanto più necessario nei casi dei reati per i quali il legislatore ha previsto la procedibilità d'ufficio (maltrattamenti in famiglia e atti persecutori connessi a reati procedibili d'ufficio) o l'irretrattabilità della querela o una sua possibile remissione esclusivamente in fase processuale (violenza sessuale; violenza sessuale a danno di minori).

2.2 ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATI IN CUI È PERSONA OFFESA UN SOGGETTO MAGGIORENNE

Appare necessario individuare, ancor prima di considerarne il contenuto, le condizioni ambientali e personali più idonee per procedere alla acquisizione della notizia di reato.

E' di fondamentale importanza, infatti, creare un ambiente sereno e quanto più confortevole possibile nel quale ricevere le profferenze della persona offesa, la quale, accanto alla difficoltà di ricordare e verbalizzare la sofferenza del proprio vissuto, deve superare l'ulteriore ostacolo derivante dalla condizione di dover riferire aspetti intimi e privati della propria vita a soggetti sconosciuti.

A tal fine, è necessario che:

- a ricevere le dichiarazioni sia una persona dello stesso sesso del dichiarante, che sia specializzata in tali tipi di indagini. Nel caso di uffici periferici e di piccole dimensioni, privi di personale specializzato, sarà cura delle articolazioni superiori assicurare la presenza, per l'espletamento dell'attività investigativa, di personale che abbia una specifica formazione nella presente materia;
- non vi siano interferenze esterne;
- nessuno interrompa la verbalizzazione con la ricezione di telefonate, con altre azioni di disturbo o con l'ingresso di personale diverso da quello che procede;

- l'attesa della persona che deve denunciare deve essere limitata il più possibile: sarebbe opportuno a tal fine che possa attendere in una stanza da sola separata dalle altre tipologie di denuncianti.

A seguito della presentazione della denuncia e previa interlocuzione con il P.M. di turno codice rosso si procederà alla escussione della persona offesa, salvo che il P.M. non comunichi la sua intenzione di procedere personalmente. Nel corso dell'escussione dovranno osservarsi le direttive e linee guida di seguito indicate, facendo salve le indicazioni date oralmente dal P.M. in ragione delle specificità del caso concreto.

Si ricorda che l'audizione della persona offesa dovrà avvenire nel pieno rispetto della sua dignità e, pertanto, qualora la persona offesa manifesti precarie condizioni psicofisiche con una evidente ed eccessiva sofferenza della medesima si potrà interrompere l'atto istruttorio, sospendendo la verbalizzazione e rinviando ad una data quanto più prossima possibile per il suo completamento, dandone espressa indicazione nel relativo verbale.

Il verbalizzante, pur mantenendo un atteggiamento cortese, attento ed aperto, dovrà assolutamente astenersi da qualsivoglia commento orale, dalla formulazione di giudizi, da gesti o manifestazioni di mimica facciale, da esclamazioni, colpi di tosse, scambi di occhiate con i presenti, che possano, anche solo in minima parte, condizionare il narrato della vittima, tanto nel senso di incentivare la narrazione – suggestione positiva - in modo da indurre la persona offesa a compiacere il suo interlocutore, inventando circostanze e condotte che il verbalizzante palesa come importanti, tanto in quello opposto di dissuasione – suggestione negativa - della persona offesa dal riferire fatti e circostanze che potrebbero apparire inverosimili.

Nel porre le domande occorrerà che le stesse non siano suggestive – ossia non debbono dare per presupposti fatti e circostanze non riferite dalla persona offesa, o in fase di acquisizione, oltre a non avere al proprio interno la risposta –: saranno poste domande aperte e generali, per poi precisare i singoli fatti muovendo dagli approdi a cui si è giunti attraverso le risposte precedenti (ad esempio, porrà domande del tipo: “Come sono/erano i rapporti con suo marito?”, anziché: “Lei è stata maltrattata da suo marito?”): si partirà sempre da domande di carattere più generale, a cui seguiranno quelle dirette ad ottenere maggiori precisazioni.

Nel corso dell'escussione, ad una prima fase, in cui si lascerà procedere la persona escussa ad una narrazione libera, ossia ad un racconto dei fatti non interrotto da domande specifiche, così da permettere un immediato inquadramento della storia e degli eventi che hanno caratterizzato la vita della persona offesa, in grado di far emergere nell'immediatezza gli aspetti più critici e delicati della vicenda, almeno secondo la prospettiva della vittima, seguirà una seconda fase caratterizzata dalle domande degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Laddove la denuncia/querela venga presentata da persona straniera la polizia giudiziaria dovrà accertare la sua effettiva conoscenza della lingua italiana, mediante la proposizione di alcune domande volte a verificarne il grado di comprensione e di capacità espositiva.

Sul punto occorre precisare che la complessità dei fatti riconducibili nell'alveo delle fattispecie oggetto delle presenti linee guida comportano la necessità di un elevato livello di comprensione della lingua italiana e, soprattutto, di relativa capacità espositiva.

Pertanto, laddove la persona offesa non comprenda affatto ovvero non sia in grado di rappresentare in modo adeguato le condotte di cui è vittima è necessario che la polizia giudiziaria si avvalga della collaborazione di interpreti, preferibilmente iscritti all'albo, che verranno nominati ausiliari di polizia giudiziaria.

In ogni caso, non si dovrà ricorrere all'ausilio di persone che in qualche modo siano coinvolte, neanche indirettamente, nella vicenda oggetto di indagine, quali parenti prossimi, amici o conoscenti, della vittima o dell'indagato.

In considerazione della esigenza di completezza della denuncia/querela, il verbalizzante, dandone atto a verbale, dovrà effettuare sempre una serie di domande volte a far specificare e circostanziare il narrato, soprattutto nel caso in cui lo stesso si presenti lacunoso e/o generico.

Appare opportuno precisare che le domande poste dalla polizia giudiziaria dovranno essere specificamente riportate nel verbale.

In particolare, occorrerà specificare:

- se indagato e vittima siano legati da qualche vincolo di parentela od affinità o siano stati legati da rapporto sentimentale, specificando in questo caso se sia attuale ovvero quando si sia interrotto;
- se indagato e vittima siano stati conviventi, precisando quando sia iniziata la convivenza e quando la stessa si sia eventualmente interrotta; qualora si tratti di soggetti legati da rapporto di coniugio si preciserà se sia in corso un procedimento di separazione, di divorzio e relativo all'affidamento dei figli e, in caso di risposta positiva, si acquisiranno specifiche informazioni sul relativo numero di procedimento e sull'Ufficio Giudiziario competente;
- la presenza di minori in famiglia (dati anagrafici, se siano stati destinatari di violenze dirette e/o vi abbiano assistito, descrizione precisa delle condotte violente);
- l'intervallo temporale in cui si inseriscono le condotte (da ... a), specificando se siano attuali oltre che indicazioni sull'ultimo episodio;
- la frequenza delle condotte (quante volte al giorno, alla settimana, al mese, all'anno), avendo cura di precisare se la frequenza sia sempre stata costante o si sia modificata nel tempo, precisando se sia aumentata/diminuita e da quando;
- i luoghi ove le condotte si verificano usualmente;
- in cosa siano consistiti le condotte di maltrattamento, precisando il maggior numero di episodi specifici.

In presenza di violenza fisica:

- come è avvenuta, descrivendo in modo analitico la dinamica – es. schiaffi, pugni, calci, morsi, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi, motivazioni dell'aggressione, luogo in cui si è consumata – e quali parti del corpo sono state attinte;
- se ha riportato ecchimosi, in quale parte del corpo, se e come li ha coperti;
- se dalla aggressione sia derivata una malattia nel corpo, precisando natura e durata nonché se in conseguenza della stessa si sia assentata da lavoro;
- se si sia mai rivolta a presidi ospedalieri o medici, producendo la relativa documentazione e indicando chi l'abbia accompagnata e, in caso negativo, spiegare per quale motivo non vi abbia mai fatto ricorso;
- se abbia riferito le reali cause delle lesioni e, in caso di risposta negativa, per quale ragione abbia taciuto o indicato motivazioni differenti;
- se altre persone (figli, parenti, terzi estranei) abbiano assistito alla aggressione, abbiano visto le ecchimosi o sia stati destinatari delle sue confidenze;

In presenza di violenza verbale (riportare le specifiche espressioni verbali utilizzate):

- nel caso di ingiurie saranno trascritti senza filtro alcuno i termini utilizzati, precisando se le offese siano legate a caratteristiche fisiche o di diversa natura della persona offesa;
- nel caso di minacce – sulla sua o sulla vita di altri, di sottrazione dei figli, di beni e/o di risorse economiche – saranno precisato se realizzate con uso delle armi (da taglio e da sparo e, in questo caso, indicare se detenute legittimamente e dove siano custodite);
- nel caso di false accuse, sarà precisato il loro contenuto (quali a titolo di esempio l'attribuzione di false relazioni extraconiugali);

In presenza di violenze psicologiche:

- saranno riferiti gli episodi percepiti come offensivi o umilianti (denigrazione delle opinioni, degli usi, dei costumi, delle abitudini, delle azioni e della persona; critiche e rimproveri legati al suo ruolo di madre, moglie, alle sue capacità personali od al suo modo di vestirsi; introduzione di partners sessuali in ambito domestico, limitazioni a gestire le risorse economiche, limitazioni dei rapporti con amici, familiari o colleghi di lavoro, limitazioni nella libertà di locomozione, imposizioni relativi a comportamenti quotidiani, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative, sociali etc.) tenendo anche conto dell'ambito culturale di appartenenza;
- si approfondirà sempre il modo di manifestazione delle suddette espressioni verbali, verificando se siano pronunciate urlando o, comunque, alzando la voce nonché se tali condotte siano state poste in essere alla presenza dei figli, di altri familiari o di terzi;

In presenza di violenza economica:

- se non abbia autonomia di spesa o abbia preclusioni nell'uso dei relativi strumenti di pagamento (disponibilità di una carta bancomat o di una carta di credito, gestione del conto corrente, possibilità di effettuare prelievi) ovvero se sia sottoposta ad un controllo costante delle spese;
- se la persona offesa sia stata obbligata a sottoscrivere documenti lesivi dei suoi interessi economici (cessioni di beni, denaro o quote societarie al coniuge);
- se l'indagato gestisca in modo esclusivo lo stipendio della persona offesa;
- se la persona offesa sia stata costretta a lasciare la propria attività lavorativa, se le sia stato chiesto o le sia stato impedito di cercarne una;

In presenza di violenza sessuale:

- dovrà descrivere in modo specifico la dinamica della violenza sessuale – luogo, giorno, singole modalità della condotta (descrizione come se fosse un filmato);
- se sia stata minacciata o percossa per costringerla a subire la violenza;
- se abbia riportato ecchimosi sul corpo ed in quali parti;
- se sia stata privata della libertà;

- se vi sia stata penetrazione ed eiaculazione;
- come la persona offesa abbia manifestato il suo dissenso al rapporto sessuale;
- se e come abbia resistito fisicamente o verbalmente, precisando come l'indagato abbia vinto la resistenza, come la persona offesa abbia reagito alla violenza (pianto, urlato o altre forme di reazione);
- se abbia confidato a qualcuno la violenza subita, se sia ricorso a personale sanitario;
- se l'indagato le abbia lacerato i vestiti;
- se abbia assistito o partecipato altro soggetto alla violenza;
- se abbia subito altri episodi della stessa natura: in caso di riposta positiva, sarà invitata a riferire in merito a ciascun episodio;

Ulteriori manifestazioni:

- controllo delle abitudini di vita della persona offesa: controllo del cellulare, del computer, delle mail, delle conversazioni sui vari social network e/o dei diari personali, registrazione od ascolto delle telefonate, videoripresa delle azioni della persona offesa;
- appostamenti e/o pedinamenti: quando e dove si sono verificati – casa, ufficio, locali e/o eventi pubblici – come si verificato il pedinamento, come la persona offesa si è accorta della condotta, quante volte è accaduto e se fossero presenti anche terze persone; inoltre, se l'indagato si è recato presso il posto di lavoro, la persona offesa dovrà precisare se abbia interloquuto con qualcuno, specificando il contenuto della conversazione e verificando se abbia tentato di creare difficoltà o di far licenziare la persona offesa;
- danneggiamenti: beni coinvolti, come e quando sono stati danneggiati, quante volte, in quali circostanze, provvedendo ad acquisire eventuali fotografie dei danni;
- molestie: telefonate su utenza privata o sul luogo di lavoro, messaggi di testo (whatsapp, messenger, facebook et similia), lettere, mail – quante al giorno, per quanto tempo (da...a...), in quale momento della giornata, indicare il relativo contenuto; sarà acquisita l'utenza telefonica della persona offesa e dell'indagato;
- se ha pubblicato o diffuso fotografie della persona offesa: sarà indicato il contenuto, le modalità di diffusione e la riconducibilità della condotta all'indagato;
- reiterate richieste di denaro: quante volte è accaduto, quando, dove, per quali importi, con quali modalità – minacce o condotte violente -, se il denaro sia stato consegnato o meno;
- se la violenza abbia avuto come destinatari anche animali, arredi domestici od altri oggetti presenti nell'abitazione;

In tutti i casi, si verificherà:

- se figli, parenti e/o terze persone abbiano assistito alle condotte criminose, se ne abbiano osservato gli effetti – conseguenze psicofisiche, beni danneggiati, modifiche delle abitudini di vita, - e/o se siano stati destinatari delle confidenze della persona offesa; in questa ultima ipotesi, si dovrà accertare se la persona offesa abbia loro riferito nell'immediatezza dei fatti o in altre circostanze;

- se la persona offesa abbia presentato precedenti denunce/querele e, in caso negativo, approfondire la motivazione per cui si sia decisa a denunciare solo nel momento della sua escussione; si verificherà, nel caso in cui abbia proceduto a rimettere le pregresse querele, la ragione di tale azione;
- qualora la persona offesa sia in stato di gravidanza e tale stato non sia evidente, occorrerà riferire da quanto tempo e se l'indagato ne sia a conoscenza, avendo cura di accertare come e quando lo abbia appreso e quali delle condotte riferite siano avvenute nel periodo in cui la donna era in stato di gravidanza;
- qualora si tratti di atti vessatori occorrerà chiedere se le condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per la propria incolumità, o per quella di un prossimo congiunto, od ancora se abbiano determinato un cambiamento nelle abitudini di vita della persona offesa, richiedendo di specificare in quali aspetti si siano modificate e se abbia subito ripercussioni psicologiche tali da ricorrere ad un supporto esterno (psicologo, psichiatra, comunità di supporto, ecc.); in quest'ultimo caso, si procederà ad acquisire dalla persona offesa la eventuale documentazione in merito;
- se le condotte persecutorie o violente siano state indirizzate anche nei confronti di altri prossimi congiunti della persona offesa; in caso di risposta positiva, si procederà ad escuterli, solo laddove maggiorenni, secondo le presenti linee guida; le medesime dovranno riferire sia sulle condotte delittuose di cui sono state destinatarie sia di quelle rivolte nei confronti degli altri componenti della famiglia così da consentire un riscontro incrociato delle varie dichiarazioni;
- l'utenza telefonica e l'autovettura in uso all'indagato ed alla persona offesa;
- qualora si tratti di persona offesa straniera, sarà necessario accertare se la stessa abbia un domicilio stabile e da quanto tempo si trova sul territorio nazionale, se siano presenti familiari e se eventualmente abbia deciso di allontanarsi dal territorio italiano, richiedendo in questa ultima ipotesi di comunicare gli eventuali trasferimenti di domicilio.

Informazioni sull'indagato:

- se l'indagato faccia abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, specificando il tipo di droghe;
- se l'indagato abbia problemi psichiatrici e se sia in cura – indicando il nominativo del medico o della struttura-, se sia stato sottoposto a T.S.O., producendo la relativa documentazione, ovvero se sia un soggetto ludopatico;
- se l'indagato risulti avere gravi problemi economici o una situazione di cronica disoccupazione ovvero la persona offesa dipenda economicamente dal predetto;
- se l'indagato tenda a giustificare le proprie condotte, ad attribuirle a “colpe” della persona offesa ovvero abbia spiccati atteggiamenti di gelosia o possessività;
- se l'indagato abbia precedenti penali o di polizia per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi, in materia di stupefacenti o criminalità organizzata;
- se l'indagato sia intraneo, collegato o vicino a consorterie criminali;
- se l'indagato sia stato condannato in passato per il medesimo reato in danno della stessa parte offesa ovvero sia attualmente imputato in altri procedimenti per analogo titolo di reato ed ancora se abbia violato, in passato, misure cautelari applicategli in relazione ad analoghi reati.

Nel corso della verbalizzazione gli operanti dovranno evidenziare le circostanze utili per valutare l'attendibilità della persona offesa, annotando ogni singolo atteggiamento ritenuto rilevante quale, ad esempio, l'eventuale pianto della persona offesa, il suo stato di malessere, eventuali interruzioni nella narrazione ovvero movimenti e/o tic della persona offesa.

Inoltre, qualora al momento della presentazione della denuncia/querela la persona offesa rechi sul corpo la presenza di ecchimosi, la medesima dovrà essere condotta presso la più vicina struttura sanitaria affinché riceva la necessaria assistenza e, contemporaneamente, si procederà ad un'accurata refertazione, anche mediante documentazione fotografica.

In tale ipotesi, il sanitario che procederà alla relativa refertazione dovrà essere nominato dalla polizia giudiziaria ausiliario di polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p.; il referto redatto dal medico, il verbale di nomina di ausiliario nonché la documentazione fotografica dovranno essere allegati alla denuncia/querela. Si precisa che il referto dovrà dare conto sia delle condizioni fisiche della persona offesa ma anche di quelle psicologiche.

Nel verbale dovrà essere precisato se la persona offesa intenda procedere penalmente nei confronti dell'indagato, soprattutto se si tratta dell'ipotesi di reati procedibili solo a querela di parte.

Si ricorda che il verbalizzante non dovrà mai proporre o avviare tentativi di conciliazione tra le parti e, contemporaneamente, dovrà astenersi dal redigere verbale di identificazione ed elezione di domicilio dell'indagato.

Al termine dell'atto istruttorio la polizia giudiziaria indicherà alla persona offesa quali siano sul territorio le strutture sanitarie, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio e verificherà, ove necessario, la disponibilità delle stesse strutture ad accogliere la persona offesa ed i figli. Si indicheranno in separata relazione, allegata alla C.N.R., gli avvisi dati alla persona offesa e la decisione della stessa circa la prospettata facoltà di recarsi presso una struttura protetta.

Analogamente si dovranno fornire alla persona offesa gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p., tradotti in una lingua ad essa comprensibile, ove la stessa sia straniera.

Con riferimento alla domiciliazione delle persone offese, alla luce della riforma operata dal d.lgs. 150/2022, gli artt. 90 e 90 bis c.p.p., nella formulazione vigente, prevedono quanto segue:

- la persona offesa non denunciante dovrà essere informata, ai sensi dell'art. 90 co. 1-bis c.p.p., della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio (comprensivo del domicilio elettronico, ove la persona offesa disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico certificato);
- la persona offesa querelante dovrà essere informata, ai sensi dell'art. 90-bis co. a-bis c.p.p., dell'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio (comprensivo del domicilio elettronico, ove la persona offesa disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico certificato) per la notificazione degli atti del procedimento; nonché, ai sensi dell'art. 90-bis co. a-quater c.p.p., dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali mutamenti del domicilio dichiarato o eletto; nonché, ai sensi dell'art. 90-bis co. a-quinquies c.p.p., del fatto che, ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliata *ex lege* presso quest'ultimo e che in mancanza le notificazioni saranno eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto, salvo insufficienza o inidoneità dello stesso, nel qual caso si procederà tramite deposito dell'atto da notificare presso la segreteria del P.M. o la cancelleria del Giudice procedente.

2.3 ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATI IN CUI È PERSONA OFFESA UN SOGGETTO MINORENNE O UNA PERSONA PARTICOLARMENTE VULNERABILE

I reati contro soggetti minorenni (maltrattamenti, atti persecutori, lesioni aggravate, violenze sessuali, etc.) ovvero i reati contro la libertà sessuale nei confronti di persone maggiorenne necessitano di particolare attenzione nelle modalità di acquisizione della notizia di reato e di svolgimento di indagini, attenzione che richiede un coinvolgimento maggiore e immediato della Procura della Repubblica, fin dalle prime fasi di apprendimento della notizia, e più cautela da parte della polizia giudiziaria operante.

In questi casi, infatti, la maggiore vulnerabilità della persona offesa – per la sua minore età – e la maggiore invasività del reato – per quanto riguarda la sfera sessuale - richiedono che:

- a. la persona offesa sia sentita il minor numero possibile di volta, onde scongiurare anzitutto il rischio di vittimizzazione secondaria, oltre al rischio che il racconto della persona offesa – specie se minore, che prima di rendere dichiarazioni alla POLIZIA GIUDIZIARIA abbia dichiarato qualcosa ai suoi genitori – sia rimodulato e alterato per il fatto stesso di essere ripetuto più volte;
- b. la persona offesa sia, altresì, sentita nel più breve tempo possibile dall'acquisizione della notizia di reato, da un lato perché tanto più le dichiarazioni sono prossime ai fatti, quanto più sono precise, e pertanto credibili, dall'altro per scongiurare il rischio di contaminazione (ovvero di influenza e alterazione tra le diverse fonti della notizia di reato), specie quando la persona offesa di reato sia un minore.

Sulle modalità di acquisizione della notizia di reato e di escussione di persona minorenne si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 351 comma 1-ter c.p.p. il quale dispone che, quando occorre escutere a sommarie informazioni una persona offesa minorenne vittima dei delitti *“previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale”*, la polizia giudiziaria debba avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero.

In tale ipotesi la polizia giudiziaria procederà a dare immediato avviso al Pubblico Ministero di turno esterno, il quale curerà la immediata interlocuzione con il Magistrato di turno “codice Rosso”.

Nel corso della predetta interlocuzione, il magistrato di turno “Codice Rosso” acquisirà dettagliate informazioni sul fatto-reato, valutando di procedere alla diretta escussione del minore, adottando le cautele di cui al citato articolo.

Tali indicazioni, così come previsto dalla predetta norma, troveranno applicazione anche allorché si debbano acquisire sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità.

Al fine di individuare in concreto quali siano le ipotesi in cui occorre procedere all'escussione in presenza di un esperto in psicologia o psichiatria, appare opportuno precisare che il legislatore ha fornito una pluralità di indici all'art. 90 quater c.p.p. che prevede *“... la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”*.

Appare fin da subito evidente che in astratto le persone offese dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. rientrano pacificamente nella predetta categoria.

Tuttavia, non occorre limitarsi ad una mera lettura formale dell'articolo ma è necessario che la predetta valutazione venga sempre effettuata in concreto in ragione delle specifiche circostanze.

Inoltre, si evidenzia che, sebbene la disposizione faccia riferimento solamente alla ipotesi di escussione della persona offesa, è necessario che la predetta disposizione trovi applicazione anche al momento della presentazione della denuncia/querela, soprattutto se, come detto in precedenza, l'escussione della persona offesa debba esser effettuata nell'immediatezza ovvero nel minor tempo possibile.

Pertanto, laddove la polizia giudiziaria procedente ritenga che vi siano i presupposti per qualificare la persona offesa quale "soggetto vulnerabile" è necessario che proceda alla preventiva interlocuzione con il Pubblico Ministero di turno esterno che, a seguito di confronto con il Magistrato di turno "codice Rosso", valuterà se procedere direttamente all'acquisizione della notizia di reato ovvero procedere alla nomina di un ausiliario del P.M., che verrà concretamente individuato dalla polizia giudiziaria procedente.

Nella prima ipotesi la polizia giudiziaria procederà ad inviare con estrema urgenza la comunicazione della notizia di reato indicando gli elementi essenziali del fatto, così che si possa procedere alla immediata iscrizione della notizia ed assumere le determinazioni conseguenti.

Nel secondo caso, il Pubblico Ministero provvederà a nominare il predetto ausiliario il quale, dopo essere stato preventivamente informato dei fatti oggetto del procedimento e dello stato psicologico della persona offesa, assisterà all'escussione della medesima fornendo il contributo tipico del suo settore di specializzazione:

3. creando una dimensione confortevole per la persona offesa;
4. indicando alla polizia giudiziaria eventuali particolari modalità di audizione o necessità precipue della persona offesa;
5. intervenendo a supporto della persona offesa qualora dovesse manifestare difficoltà nel riferire nonché, laddove necessario, formulando direttamente le domande alla persona offesa, sempre sotto la costante direzione della polizia giudiziaria.

In ogni caso, qualora dovessero emergere nel corso dell'audizione problematiche di difficile risoluzione la polizia giudiziaria dovrà contattare il Pubblico Ministero che ha proceduto alla nomina dell'ausiliario, il quale fornirà specifiche indicazioni sul punto.

Qualora sussista una condizione di necessità ed urgenza tale da non poter procrastinare l'audizione della persona offesa è opportuno che la polizia giudiziaria procedente interloquisca telefonicamente con il Pubblico Ministero di turno "codice rosso", il quale eventualmente potrà autorizzare oralmente la nomina di un ausiliario del P.M., che verrà successivamente confermata per iscritto.

In questi casi, così come in quelli in cui la polizia giudiziaria proceda ad acquisire la notizia di reato su delega del P.M., è necessario che:

- il racconto del minore non venga assunto alla presenza dei genitori;
- i genitori non dovranno, successivamente, essere informati di quanto riferito dal minore.

Nel caso in cui a sporgere querela sia un maggiorenne, la querela non dovrà essere assunta alla presenza del minore. Successivamente all'acquisizione della querela, dovrà essere raccomandato al querelante di non discutere dell'argomento con i minori o, ove già fatto, di non tornare sull'argomento, fino all'intervento dell'A.G.

Dovrà essere fornito, unitamente alla trasmissione della CNR, un quadro il più possibile completo del nucleo familiare del minore e del contesto sociale in cui vive (con particolare riferimento alla scuola e classe frequentate).

Infine, si ricorda che l'art. 351 comma 1-ter c.p.p. prevede, altresì, che la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità non debba essere "chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini" e che, al momento di presentazione della denuncia/querela e delle successive sommarie informazioni, è necessario impedire i contatti tra la persona offesa e l'indagato/a.

Laddove per l'escussione della persona offesa venga nominato un ausiliario è opportuno che si domandi allo stesso la redazione di una relazione breve che descriva le condizioni psicofisiche del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile nel corso dell'audizione.

Ove non proceda personalmente il P.M. al conferimento del predetto incarico vi provvederà la POLIZIA GIUDIZIARIA operante in sede di nomina in qualità di ausiliario, formulando un quesito di tenore simile a quello di seguito riportato: *«proceda l'ausiliario ad assistere lo scrivente nella audizione di _____, che si svolgerà in data _____, e a redigere, all'esito, relazione breve sulle condizioni psico-fisiche delle minore/dell'escusso nel corso della stessa».*

2.4 ULTERIORI MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

La notizia di reato può essere acquisita anche con modalità diverse da quelle sopradescritte. Innanzitutto, gli operanti possono ricevere la denuncia da parte di un **terzo soggetto** che sia a conoscenza dei fatti reato e che decida di riferire in merito. In tale ipotesi, la polizia giudiziaria dovrà identificare compiutamente il denunciante e porre al predetto le domande specificatamente indicate nel paragrafo relativo alla escussione dei testimoni, così da comprendere se sia un testimone diretto ovvero il destinatario delle confidenze della persona offesa, per poi procedere alla ricostruzione dei fatti reato ed alla identificazione della persona offesa. Quindi, la polizia giudiziaria procederà ad assumere sommarie informazioni dalla persona offesa secondo lo schema sopra indicato nonché dagli ulteriori testimoni che denunciante e persona offesa indicheranno quali soggetti informati sui fatti.

Si ricorda che occorrerà sempre richiedere alla persona offesa se intende procedere penalmente nei confronti dell'indagato, soprattutto nell'ipotesi di atti persecutori attesa la procedibilità a querela di parte.

Analogamente, la notizia di reato può essere acquisita anche mediante un intervento della polizia giudiziaria sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso.

Qualora la polizia giudiziaria intervenga su richiesta della persona offesa o di terzi dovrà necessariamente procedere a prendere contatti con la vittima nonché ad effettuare un sopralluogo con eventuale repertamento e sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

Della predetta attività svolta si procederà a dare piena e specifica rappresentazione all'interno di una annotazione nella quale occorrerà riportare:

- che cosa sia stato sentito o percepito dagli operanti nel momento del loro arrivo sui luoghi dell'evento (rumori, voci, grida, etc.);
- una accurata descrizione dello stato dei luoghi, evidenziando lo stato igienico-sanitario, la eventuale presenza di beni danneggiati e, in ogni caso, la sussistenza di indizi di una colluttazione (tracce ematiche, suppellettili, arredi e/o parti murarie danneggiate o, comunque, fuori posto, ecc.);
- le condizioni in cui versa la persona offesa, evidenziando se rechi sul corpo ecchimosi o altri segni di aggressione, se vi sia evidenza di perdite ematiche, se presenti i vestiti stracciati, se stia piangendo, se e come manifesti timore nei confronti dell'indagato, descrivendo il suo atteggiamento, se presenti sintomi di alterazione da stupefacenti o da altro;

- le condizioni dell'indagato, evidenziando se sia calmo e/o nervoso, se presenti tracce di colluttazione sul corpo, se presenti sintomi di alterazione da stupefacenti o da altra sostanza, descrivendo il suo atteggiamento;
- laddove presenti, le condizioni psicofisiche di figli minorenni, precisando se siano vestiti adeguatamente, se siano sereni, se piangano, se manifestino timore nei confronti dell'indagato, se riportino sul corpo tracce di violenza;
- l'identificazione di tutte le persone presenti, indicando quale rapporto abbiano con le parti e per quale motivo si trovino sul posto;
- una generica descrizione di quanto accaduto secondo il racconto della persona offesa e dei testimoni sentiti nell'immediatezza dei fatti e separatamente tra loro e, soprattutto, lontano dall'indagato.

Con riferimento ai primi accertamenti da svolgere nell'ipotesi di intervento sul luogo dell'evento, appare opportuno che la polizia giudiziaria proceda a:

1. interloquire in ordine ai fatti accaduti con la persona offesa in modo riservato ed in assenza di terze persone, soprattutto dell'indagato, così da creare una situazione di maggiore serenità per la predetta;
2. verificare le condizioni psicofisiche della persona offesa e, laddove la medesima rechi i segni di lesioni sul corpo, condurla presso il più vicino nosocomio affinché procedano a prestarle le cure necessarie ed alla conseguente refertazione;
3. documentare con fotografie le eventuali ecchimosi presenti sul corpo della persona offesa;
4. documentare con video o fotografie lo stato dei luoghi, avendo cura di porre in rilievo tutti gli elementi riconducibili ad una eventuale colluttazione, così come indicato nei punti che precedono;
5. qualora sussista il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, prospettare alla persona offesa la possibilità di una collocazione temporanea in una struttura protetta e, in ogni caso, darle supporto nella individuazione di soluzioni che ne tutelino l'incolumità;
6. accertare la presenza di soggetti minorenni e le loro condizioni, valutando eventuali profili di pregiudizio: laddove ritenuti sussistenti, procedere alla immediata interlocuzione con il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i minorenni anche al fine di adottare i provvedimenti di tutela di cui all'art. 403 c.c.;
7. laddove siano presenti sistemi di videosorveglianza che abbiano potuto riprendere l'evento o parti dello stesso, si provvederà alla immediata acquisizione delle relative immagini;
8. acquisire dalla persona offesa documentazione sanitaria o fotografica relativa a pregresse lesioni;
9. accertare nell'immediatezza la presenza di precedenti penali o di polizia a carico dell'indagato per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi nonché per reati in materia di stupefacenti o criminalità organizzata;
10. accertare l'esistenza di ulteriori interventi su richiesta della persona offesa;

11. procedere all'arresto in flagranza o quasi flagranza se ci sono i presupposti di legge od all'allontanamento dalla casa familiare nelle ipotesi di cui all'art. 282bis, comma 6, c.p.p..

Qualora la polizia giudiziaria intervenga su richiesta dei sanitari impegnati in operazioni di Pronto Soccorso, in quanto siano state riscontrate lesioni riconducibili a violenza domestica, si procederà allo svolgimento delle attività appena indicate nonché alla seguente ulteriore attività:

1. acquisire il referto medico ed eventuali altri referti presenti nell'archivio del nosocomio e riconducibili a possibili episodi di violenza domestica, anche se riportanti cause accidentali;
2. interloquire con i sanitari in merito alle motivazioni della richiesta di intervento nonché alle spiegazioni fornite dalla persona offesa in ordine alle lesioni refertate;
3. interloquire con la persona offesa in merito alle lesioni ed alla relativa dinamica, procedendo in modo riservato e in assenza di soggetti terzi e, soprattutto, di eventuali accompagnatori – familiare, coniuge, convivente, compagno – atteso tra i predetti potrebbe indentificarsi l'autore del reato;
4. qualora sussista il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, prospettare alla persona offesa la possibilità di una collocazione temporanea in una struttura protetta e, in ogni caso, darle supporto nella individuazione di soluzioni che ne tutelino l'incolumità.

In nessun caso, la polizia giudiziaria dovrà proporre o avviare tentativi di conciliazione tra le parti.

In tutte le ipotesi analizzate la polizia giudiziaria procederà, con il consenso della persona offesa, a condurla presso i propri Uffici per la sua escussione secondo lo schema indicato nel relativo paragrafo. In ogni caso, la polizia giudiziaria indicherà alla persona offesa quali siano sul territorio le strutture sanitarie, le case-famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio e verificherà, ove necessario, la disponibilità delle stesse strutture ad accogliere la persona offesa ed i figli immediatamente dopo la presentazione della denuncia/querela. Analogamente si dovranno fornire alla persona offesa gli avvisi di cui all'art. 90 bis c.p.p., tradotti in una lingua ad essa comprensibile.

3. L'IMMEDIATA E PRELIMINARE ATTIVITÀ DI RISCONTRO DELLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA

In linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell'indagato/a, anche senza che sussista alcun riscontro soggettivo ed oggettivo, salvo procedere ad un attento ed approfondito vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante ed oggettiva del dichiarato.

Sebbene non necessario, è però opportuno che, laddove possibile, si proceda ad acquisire plurimi elementi di riscontro estrinseci soggettivi (apporti dichiarativi da altri soggetti) ed oggettivi (documentazione sanitaria, sms, fotografie, registrazioni audio/video, etc.) alle dichiarazioni della persona offesa, in modo tale da consentire una più agevole valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni idonea a consolidare l'iniziale ipotesi accusatoria.

Nella prima fase di indagine, immediatamente conseguente alla ricezione della notizia di reato, la polizia giudiziaria dovrà acquisire direttamente dalla persona offesa - ovvero presso gli Enti pubblici o privati (nosocomio, Servizi sociali, C.S.M., Sert, etc.) che la detengono:

- documentazione sanitaria relativa alle lesioni precedentemente refertate, anche se sui referti siano riportate cause diverse dalla violenza dell'indagato/a;
- documentazione medica attestante lo stato di agitazione o di ansia della persona offesa;
- documentazione sanitaria afferente lo stato di gravidanza della persona offesa in relazione al periodo di interesse;
- documentazione attestante l'eventuale stato di disabilità della persona offesa;
- documentazione inerente i procedimenti di separazione personale e/o di divorzio nonché inerenti l'affidamento dei figli;
- qualora la persona offesa presenti sul corpo i segni dell'aggressione, documentazione fotografica (meglio, video-fotografica) riferibile ai lividi o altri segni di violenza: laddove sia necessario, si condurrà la persona offesa presso il più vicino nosocomio affinché riceva adeguata assistenza con conseguente refertazione delle lesioni;
- documentazione riferibile a telefonate, sms, messaggi di testo su piattaforma informatica (solo a titolo esemplificativo, whatsapp, messenger, facebook o mail) previa acquisizione di tutti i recapiti telefonici o di altra natura di rilievo investigativo.

Inoltre:

1. si procederà a prendere visione del computer, dei telefoni cellulari e del tablet alla costante presenza della persona offesa;
2. si riverserà su supporto informatico mediante apposito cavetto il contenuto delle conversazioni scritte e/o dei contatti telefonici, anche dei soli tentativi di chiamata, nonché si acquisiranno tutte le mail, anche facendole inviare dalla persona offesa su di una mail istituzionale: qualora la suddetta procedura non sia attuabile, si procederà a fotografare tutti i suddetti contenuti;
3. si effettuerà una apposita annotazione di polizia giudiziaria nella quale si dovrà dare atto della procedura seguita e dei suddetti contenuti, procedendo a evidenziare la presenza di minacce e/o offese che dovranno essere precipuamente trascritte ed il loro numero totale, il tenore dei messaggi e delle conversazioni nonché l'eventuale ammissione di responsabilità su determinati fatti e circostanze.
4. qualora si tratti di contatti telefonici, si procederà ad indicare quanto segue:
 - il numero totale di contatti dall'indagato alla persona offesa, e viceversa, con indicazione del relativo intervallo temporale, specificando quanti siano conversazioni e quanti chiamate senza risposta;
 - il numero dei contatti vi siano mediamente nell'arco di una giornata, distinguendo sempre quelli dall'indagato alla persona offesa, e viceversa; si avrà cura di evidenziare:
 - i. quante siano le conversazioni effettive e quante siano le chiamate senza risposta;
 - ii. il numero massimo di contatti raggiunto in una giornata;
 - iii. se si tratti prevalentemente di contatti diurni o notturni;
 - iv. se vi siano contatti particolarmente ravvicinati tra di loro (es. x tentativi di chiamata in un intervallo di pochi minuti).

Si dovrà sempre indicare in base a quali elementi i messaggi, le mail, le conversazioni e i contatti telefonici vadano attribuiti all'indagato;

appare necessario, inoltre:

1. precisare sempre l'intestatario dell'utenza telefonica e, se non intestata all'indagato, specificare in base a quali elementi sia ad esso riconducibile, procedendo analogamente nel caso di mail e social network;
2. precisare, in presenza di corrispondenza anonima inviata alla persona offesa dall'indagato/a, sulla base di quali elementi, anche indicati dalla persona offesa, si ritiene riconducibile all'indagato/a;
3. evidenziare la presenza di eventuali annotazioni redatte in occasione di altri interventi relativi alla persona offesa, anche se effettuate da differenti forze di polizia;
4. procedere, in presenza di registrazioni delle telefonate effettuate dalla persona offesa per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, alla relativa trascrizione: laddove non disponibile la registrazione, si procederà a trasmettere mirata annotazione di polizia giudiziaria;
5. precisare, in presenza di precedenti denunce/querele presentate dalla persona offesa, se per tali denunce pendano altri procedimenti penali, avendo cura di specificare se siano state già applicate misure cautelari;
6. acquisire immagini eventualmente registrate dalla persona offesa mediante strumentazione a lei in uso;
7. acquisire, qualora la persona offesa abbia avuto accesso, anche in passato, ad un Centro Antiviolenza, le relative relazioni;
8. acquisire, qualora sia stato emesso l'ammonimento del Questore ex art. 8 D.L.11/2009, copia del relativo provvedimento nonché della documentazione posta a supporto del predetto;
9. acquisire, qualora la famiglia sia o sia stata seguita dai Servizi sociali, le relative relazioni.

4. ULTERIORI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Sempre nella prima fase delle indagini, al fine di rendere completa la comunicazione della notizia di reato da trasmettere agli Uffici di Procura, la polizia giudiziaria fornirà informazioni rilevanti sulla personalità dell'indagato, acquisendo e trasmettendo la eventuale documentazione a supporto.

In particolare, sarà tenuta a comunicare:

- se l'indagato presenti precedenti penali o di polizia per reati commessi con violenza e/o minaccia alla persona o con violenza sugli animali, per reati in materia di armi nonché per reati in materia di stupefacenti o criminalità organizzata;
- se l'indagato sia già stato condannato per il medesimo reato o per altri reati commessi sempre nei confronti della medesima persona offesa ovvero sia attualmente imputato in uno o più procedimenti per analoga tipologia di reato e/o aventi sempre la medesima persona offesa, specificando titolo di reato, numero di procedimento e magistrato titolare;
- se l'indagato sia attualmente sottoposto a misura cautelare, specificando tipologia, data di sottoposizione e relativo titolo di reato, ovvero se sia stato sottoposto in passato, indicando altresì se abbia mai violato le relative misure cautelari;

- se l'indagato sia legittimamente detentore di armi e/o munizioni: in tale ipotesi, la polizia giudiziaria valuterà il ritiro cautelativo delle stesse ai sensi dell'art. 39 R.D. 773/1931;

Inoltre, la polizia giudiziaria provvederà ad acquisire e trasmettere:

- la documentazione sanitaria relativa all'indagato qualora emergano circostanze da cui poter desumere eventuale patologie psichiatriche o ludopatia; in ogni caso, è opportuno procedere anche all'escussione del professionista che segue l'indagato al fine di chiedere la patologia da cui è affetto, da quanto tempo, le modalità di manifestazione e il percorso terapeutico intrapreso;
- la documentazione relativa all'indagato qualora emergano circostanze da cui poter desumere uno stato di tossicodipendenza o intossicazioni croniche.

Qualora dalla denuncia/querela della persona offesa emerga che l'indagato abbia realizzato le condotte criminose mediante l'utilizzo di armi, munizioni e materie esplodenti, la polizia giudiziaria verificherà se siano detenute legalmente e, qualora la detenzione risulti illegale, valuterà l'opportunità di procedere a perquisizione ai sensi dell'art. 41 R.D. 773/1971.

Qualora i fatti oggetto di indagine siano stati posti in essere nei confronti di genitore di figli minorenni, la polizia giudiziaria indicherà la generalità complete anche dei predetti minori e procederà ad inviare copia della comunicazione di notizia di reato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, allegando copia dello stato di famiglia, così da consentire l'immediato coordinamento di indagine tra i due Uffici di Procura destinatari della *notitia criminis*.

4.1 L'ESCUSSIONE DI PERSONE INFORMATE SUI FATTI

Come indicato in precedenza, nel corso della sua escussione la persona offesa dovrà indicare il nominativo delle persone che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede, tanto per avervi assistito direttamente quanto nel caso in cui siano state destinatarie delle sue confidenze; sarà invitata ad indicare, inoltre, le ulteriori persone che, per altre e diverse circostanze, siano a conoscenza dei fatti oggetto di denuncia (genitori, figli, vicini di casa, parenti o affini, amici, colleghi di lavoro, medico di famiglia, ecc.).

La polizia giudiziaria procederà, previa loro compiuta identificazione, ad escutere a sommarie informazioni le predette persone al fine di:

- accertare da quanto tempo ed in quali circostanze abbia conosciuto la persona offesa e/o l'indagato;
- accertare quali siano in rapporti in essere e quale sia la frequenza dei loro incontri;
- accertare in che modo e quando sia venuto a conoscenza dei fatti relativi al procedimento;
- qualora vi abbia assistito direttamente, ricostruire in modo analitico, seguendo le domande sopra indicate, le singole condotte poste in essere dall'indagato;
- qualora la conoscenza dei fatti derivi da confidenze della persona offesa, ricostruire le circostanze spazio-temporali in cui ha acquisito la notizia – giorno, luogo, condizioni psicofisiche della persona offesa durante il racconto, reiterazione delle confidenze, vicinanza o lontananza delle medesime rispetto ai singoli episodi -, oltre alla dinamica dei singoli episodi così come riferiti dalla persona offesa;

- accertare se detenga documentazione utile a comprovare quanto dalla stessa dichiarato (messaggi, fotografie, video, ecc.), che la polizia giudiziaria provvederà ad acquisire per la successiva analisi, i cui esiti verranno riportata in specifica annotazione.

Si evidenzia l'opportunità di non procedere, almeno in via preliminare, alla escussione di persone che per vari motivi siano particolarmente legate all'indagato, in considerazione della necessità di tutelare la persona offesa e garantire la segretezza dell'attività di indagine per tutto il tempo necessario alla ricostruzione dei fatti per cui si procede.

Si ricorda in ogni caso che, laddove si tratti di prossimi congiunti della persona nei cui confronti le indagini sono svolte o già sottoposta alle stesse, dovrà essere dato avviso agli stessi della facoltà di astenersi dal rispondere alle domande ai sensi dell'art. 199 c.p.p.; tale facoltà non potrà essere concessa nel caso in cui i predetti siano anche prossimi congiunti della persona offesa.

4.2 INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL REATO

Nella comunicazione della notizia di reato contenente la denuncia sporta dalla persona offesa dei reati oggetto del presente protocollo, ovvero nell'informativa redatta all'esito dell'escussione della stessa e delle altre persone informate sui fatti, la polizia giudiziaria operante provvederà a riportare, in apposita sezione, tutti gli elementi utili ad effettuare una **valutazione del rischio (in termini di basso, medio-basso, medio, medio-alto o alto) di reiterazione da parte dell'indagato di condotte ingiuriose, minacciose, moleste e/o violente nei confronti della persona offesa.**

Si indicano di seguito i principali parametri da valorizzare per compiere la predetta valutazione:

1. timore manifestato dalla persona offesa per la propria incolumità;
2. timore manifestato da familiari e/o amici della persona offesa per l'incolumità di quest'ultima;
3. protrazione della convivenza tra la persona offesa e l'indagato;
4. presenza di minori;
5. permanenza dei minori presso l'abitazione dell'indagato;
6. presenza di comportamenti di violenza fisica da parte dell'indagato nei confronti della persona offesa;
7. data di verifica dell'ultimo episodio di violenza;
8. pendenza di precedenti procedimenti penali a carico dell'indagato per reati della medesima specie;
9. sottoposizione dell'indagato a misura cautelare in atto;
10. conoscenza, da parte dell'indagato, del luogo di residenza della persona offesa;
11. conoscenza, da parte dell'indagato, del luogo in cui la persona offesa ha trasferito la propria dimora a seguito degli episodi denunciati o segnalati;
12. conoscenza, da parte dell'indagato, dell'avvio di un procedimento a suo carico;
13. esistenza di pregressi contatti tra le FF.OO. e l'indagato e/o la persona offesa per la medesima vicenda;
14. acquisizione di messaggi o altra documentazione dalle quali emergano intenti violenti da parte dell'indagato.

5. LA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'INDAGINE

I riferimenti normativi che, attualmente, disciplinano le modalità di documentazione degli atti d'indagine, con particolare riferimento alle escussioni delle persone informate sui fatti condotte

dalla Polizia Giudiziaria sono quelle di cui agli artt. 351, comma 1quater, c.p.p. e 357, comma 3bis, 3ter, 3quater, c.p.p., così come modificati dal D.L.vo 150/2022.

Se la prima norma prevede, in via generale, l'obbligo di dare avviso alla persona sentita che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (che deve essere compiutamente rappresentata e motivata in sede di verbale dell'atto), ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica, la seconda sancisce obblighi di documentazione specifici, alcuni dei quali a pena di inutilizzabilità dell'atto d'indagine, per le escussioni relative ad alcuni dei reati in esame e per le escussione dei soggetti "vulnerabili".

Così nel caso di indagini relative ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. - tra i quali rientrano i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, commi 1 e 2, 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale - si dovrà procedere a documentazione dell'atto mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (debitamente rappresentata e motivata in sede di verbale).

Si procede in tal modo anche laddove la persona sentita ne faccia richiesta.

La norma di cui all'art. 357, comma 3ter, c.p.p. ha invece previsto un regime rafforzato di documentazione dell'atto, con mezzi di **riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilità**, nei casi in cui venga escussa:

- una persona minorenni;
- una persona inferma di mente;
- una persona in condizioni di particolare vulnerabilità;

Anche in questo caso, il legislatore ha inserito una clausola di riserva consentendo il valido svolgimento dell'atto documentato tramite la sola redazione del verbale riassuntivo ove si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

È necessario fare due precisazioni in ordine a quest'ultimo dettato normativo.

La prima attiene ai parametri in base ai quali individuare una condizione di particolare vulnerabilità della persona sentita; questi sono indicati dal legislatore all'art. 90quater c.p.p. che indica quali parametri di valutazione:

- l'età o lo stato di infermità o di deficienza psichica (condizioni già normativamente coperte dall'art. 357 co. 3-ter c.p.p.);
- il tipo di reato;
- le modalità e circostanze del fatto per cui si procede;
- fatto commesso con violenza alla persona o con odio razziale;
- fatto riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani;
- fatto animato da finalità di discriminazione;
- persona offesa affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

È evidente come, nei procedimenti per i reati in esame, sono diversi i parametri che inducono a ritenere che la persona offesa versi in una condizione di particolare vulnerabilità e, tra questi, preminente rilevanza deve riconoscersi al tipo di reato, alle circostanze in cui le condotte delittuose vengono realizzate, spesso nell'ambito di contesti familiari o comunque affettivi, alla presenza, in numerosi casi, di violenza fisica e/o psicologica, nonché al legame affettivo, psicologico ed economico che lega le vittime di tali reati ai loro autori.

È evidente che tali considerazioni riguardano la persona offesa del reato, mentre più difficilmente riguarderanno altre persone informate sui fatti coinvolte nella vicenda.

È bene, in ogni caso, che in sede di verbalizzazione la polizia giudiziaria dia atto degli elementi sulla base dei quali ha riconosciuto o escluso (anche previo confronto con il Pubblico Ministero titolare o di turno codice rosso) che il soggetto da escutere versi in una condizione di particolare vulnerabilità, discendendo da ciò un diverso regime di documentazione e importanti conseguenze in tema di utilizzabilità dell'atto probatorio.

La seconda precisazione, che si lega alla sanzione prevista dal legislatore nel caso di mancata documentazione dell'atto nelle forme richieste, attiene all'onere motivazionale a cui la polizia giudiziaria dovrà assolvere nel caso in cui proceda a documentare l'atto esclusivamente tramite redazione del verbale in forma riassuntiva.

Il legislatore lo consente solo in due casi:

1. contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione; in tal caso dovranno essere puntualmente indicate le ragioni di tale indisponibilità e della sua insuperabilità;
2. sussistenza di particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto; in questo caso, dovranno essere indicate le circostanze di fatto che impediscono di rinviare l'escussione (es. escussione a seguito di condotta violenta e strumentale ai fini dell'adozione di misura pre-cautelare; persona offesa in procinto di lasciare il territorio nazionale; persona offesa vittima di pressioni familiari e/o ambientali, ecc.).

Il verbale sommario dovrà, comunque, continuare ad essere utilizzato come modalità di documentazione dell'atto probatorio, complementare rispetto alla video o fonoregistrazione.

Si ritiene, anzi, opportuno che l'incombente venga compiutamente documentato tramite questa modalità, atteso che il legislatore ha previsto la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica solo nei casi di assoluta indispensabilità (trasposizione grafica che potrà essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che ha compiuto l'atto d'indagine).

6. LE MISURE PRE-CAUTELARI

Le misure pre-cautelari previste a tutela delle persone offese dei reati oggetto delle presenti linee guida, sono l'arresto in flagranza, il fermo d'indiziato di delitto, come per altri reati, e l'allontanamento urgente dalla casa familiare.

Ci si soffermerà sulla prima e sulla terza misura, in quanto ritenute quelle di più comune applicazione nella prassi.

6.1 L'ARRESTO IN FLAGRANZA

L'art. 380, comma 2 lett. 1-*ter*), c.p.p. dispone l'arresto obbligatorio qualora un soggetto sia colto in stato di flagranza o quasi flagranza di uno dei seguenti delitti:

- art. 572 c.p.;
- art. 612 bis c.p.;
- art. 387 bis c.p. (l'aumento della pena massima disposto dalla L. 168/2023, consente oggi anche l'applicazione di una misura cautelare a seguito dell'arresto).

L'art. 381, comma 2 lett. f), c.p.p. prevede l'arresto facoltativo nel caso in cui:

- un soggetto sia colto in flagranza o quasi flagranza del delitto di lesioni;
- il fatto sia grave o il soggetto sia pericoloso (onere di motivazione rafforzato in sede di verbale di arresto).

In caso di lesioni, potrà procedersi ad applicazione:

- di qualsiasi misura cautelare non custodiale, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5) e 5.1.), c.p.;
- delle sole misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1), c.p..

Appare opportuno precisare, in via preliminare, che il concetto di flagranza del reato richiede che gli operanti percepiscano direttamente la commissione dello stesso o di una sua parte.

In particolare, con riferimento alle ipotesi in questione si potrà ritenere sussistente la flagranza laddove si verifichino in presenza della polizia giudiziaria gli agiti violenti dell'indagato od i relativi tentativi di porli in essere (percosse, ingiurie, minacce, appostamenti, pedinamenti, etc.).

In ordine al concetto di "quasi flagranza" è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 382, comma 1, c.p.p., secondo e terzo periodo, nella parte in cui si compie riferimento alla ipotesi in cui il soggetto *"subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone oppure alla sorpresa dell'indagato con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"*.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sarà possibile procedere all'arresto del soggetto laddove la polizia giudiziaria abbia avuto la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

Nelle ipotesi in questione, la polizia giudiziaria potrà procedere all'arresto anche nel caso in cui abbia colto il soggetto con cose utilizzate per la commissione del reato (ad esempio armi, autovettura utilizzata per il pedinamento, vestiti utilizzati per non farsi riconoscere durante l'appostamento, telefono cellulare con il quale sono state effettuate fotografie della persona offesa) o tracce (ecchimosi, tracce ematiche, ecc.) dalle quali emerga la circostanza che lo stesso abbia commesso il reato immediatamente prima.

Non appare ultroneo ricordare che tra il reato e la sorpresa del soggetto sorpreso con le relative tracce non possa esserci uno iato temporale che impedisca di ritenere che il reato sia stato appena commesso.

Si evidenzia, ancora, che trattandosi di reati abituali per la cui configurabilità è necessaria la reiterazione di plurime condotte, anche singolarmente non penalmente rilevanti, nell'immediatezza del fatto che ha condotto all'arresto la polizia giudiziaria dovrà acquisire un esaustivo quadro probatorio a supporto dell'ipotesi accusatoria, svolgendo una intensa, completa e tempestiva attività di indagine secondo lo schema predisposto nelle presenti linee guida.

Si ricorda che qualora si stia procedendo il reato di cui all'art. 612bis c.p. la persona offesa dovrà manifestare, anche oralmente alla polizia giudiziaria, la volontà di proporre querela, così come previsto dall'art. 380, comma 3, c.p.p..

6.2 L'ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA

Il legislatore con la L. 168/2023 ha introdotto la possibilità di procedere ad arresto differito in presenza dei presupposti indicati dall'articolo 382bis c.p.p..

L'adozione della suddetta misura precautelare risulta consentita in relazione alle seguenti fattispecie di reato:

- art. 572 c.p.;
- art. 612 bis c.p.;
- art. 387 bis c.p.;

In relazione a tali reati si considera in stato di flagranza colui il quale (1) sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (2) dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto (3) ne risulta autore.

L'arresto deve comunque essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore dalla commissione del fatto di reato.

6.3 L'ALLONTANAMENTO URGENTE DALLA CASA FAMILIAIRE

Allontanamento urgente disposto dall'Autorità di polizia giudiziaria

Ulteriore misura precautelare volta alla tutela della persona offesa si rinviene nella disciplina dettata dall'art. 384bis c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria, sempre qualora ricorra lo stato di flagranza, di procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di chi è colto in flagranza dei delitti di seguito indicati.

Si evidenzia, sul punto, che il catalogo di reati presi in considerazione dalla norma viene individuato mediante il rinvio all'art. 282bis c.p.p.¹ nel quale rientrano, tra gli altri, anche le ipotesi di cui all'art. 572 e 612bis c.p..

Tale sovrapposizione di opzioni operative, attesa l'assenza di specifico coordinamento tra le due discipline normative, si ritiene vada risolta nel senso di procedere, nell'ipotesi di flagranza relativa ai predetti reati, all'arresto obbligatorio del soggetto, adottando il diverso provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare soltanto nelle restanti ipotesi di cui alla art. 282bis c.p.p.

Nel caso in cui si proceda ad allontanamento precautelare urgente la Polizia Giudiziaria è tenuta ad acquisire l'autorizzazione scritta del Pubblico Ministero, oppure orale e poi confermata successivamente per iscritto.

Allontanamento urgente disposto con decreto del P.M. anche fuori dei casi di flagranza

Il Pubblico Ministero, fermo restando quanto disposto dall'art. 384 c.p.p., è tenuto disporre, mediante decreto motivato, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) nei confronti della persona gravemente indiziata dei seguenti delitti:

¹ "Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,..."

- art. 387 bis c.p.;
 - art. 572 c.p.
 - art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), c.p., 577, comma 1, n. 1), e comma 2, c.p.;
 - art. 612 bis c.p.;
 - altro delitto, tentato o consumato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- 2) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, con conseguente grave e attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa;
 - 3) non sia possibile, per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice;
 - 4) non ricorrano i casi di flagranza di cui all'art. 382 c.p.p..

Appare opportuno ribadire che la natura urgente della misura precautelare appena richiamata, la cui concreta adozione da parte del Pubblico Ministero è resa possibile solo in presenza di elementi di conoscenza completi che consentano di procedere alla rigorosa verifica di sussistenza dei relativi presupposti applicativi, impone lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di attività investigativa caratterizzata dal rigoroso rispetto dei principi di completezza e tempestività, dovendosi garantire la piena efficacia attuativa degli strumenti di tutela urgente della persona offesa dal reato anche fuori dai casi di flagranza.

Reggio Calabria, li 29 gennaio 2024.

Provvedimento redatto con la collaborazione del Proc. Rep. Agg., dott. Giuseppe Lombardo, che collabora con lo scrivente nel coordinamento del III Gruppo Specializzato.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giovanni Bombardieri

